

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Avv. Monica Rabuano ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sent. n. 4605/2021
Rep. n. 995/2021
Cron. n. 4605/2021
R.G. n. 8384/2018

Oggetto: risarcimento danni

nella causa iscritta al n. 8384/2018 R.G.A.C., le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 23.06.2021 ed avente ad oggetto: risarcimento danni.

TRA

CECERE Bruno, C.F. CCRBRN82B16F839S e PRETTICO Maria, C.F. PRTMRA83H57F799L, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la rappresentanza genitoriale sul figlio minore CECERE Raffaele, C.F. CCRRFLO03B26E054S, elettivamente dom.ti in Giugliano alla via B. Riccio n. 5, presso lo studio dell'Avv. Domenico Bottoni, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.


ATTORI

E

COMUNE DI GIUGLIANO, in persona del Sindaco p.t., P.IVA 01547361210, elettivamente domiciliato ivi alla via L. Bovio n. 21, presso lo studio dell'avv. p. Pietro Russo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.

CONVENUTO


CONCLUSIONI



Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale d'udienza del 23.06.2021, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.


Con atto di citazione ritualmente notificato, Cecere Bruno e Prettico Maria, in proprio e nella qualità di esercenti la rappresentanza genitoriale sul figlio minore Cecere Raffaele, convenivano in giudizio, dinanzi il Giudice di pace di Marano, il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data 12.08.2017.



Assumevano gli istanti di essere proprietari di una bicicletta; che in quel giorno, alle ore 19:00 circa, il piccolo Raffaele era alla guida del velocipede cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sul manto stradale non segnalata, nè visibile né prevedibile.

Asserivano che a causa della rovinosa caduta al suolo la bicicletta riportava danni alle carenature, mentre il piccolo Raffaele riportava lesioni alla persona per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.S. del P.O. "San Giuliano", di Giugliano, ove i sanitari provvedevano alle prime cure del caso e redigevano il referto con prognosi di gg. 30.

Ritenendo la responsabilità del Comune di Giugliano per omessa custodia e cattiva manutenzione del manto stradale, ne chiedevano la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni per cose e lesioni, della somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza per valore del giudice adito, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese e competenze del giudizio.




Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Giugliano contestando l'assunto dell'attore per carenza degli elementi necessari a configurare la c.d. insidia - trabocchetto e per l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio veniva raccolta la prova per testi richiesta delle parti ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona del minore.

Terminata la fase istruttoria la causa perveniva all'udienza del 23.06.2021 per la precisazione delle conclusioni e, queste rassegnate, veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.




La legittimazione delle parti in causa è provata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del testimoniale.

Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla prova per testi è emerso che effettivamente il sinistro si è verificato secondo le circostanze rappresentate dagli attori nel libello introduttivo.

Il teste escusso, Prettico Immacolata, zia del minore Raffaele, riferiva che l'evento si verificava verso la metà del mese di Agosto dell'anno 2017, in Giugliano alla via Spazzilli, verso le ore 19:00 circa. Precisava: *".....la bicicletta sprofondava in una buca presente sul manto stradale.....;.....la stessa buca non era.....visibile perché era completamente ricolma di acqua piovana e fanghiglia.....;.....non era segnalata...;.....mio nipotelamentava dolori a tutto il corpo e soprattutto al braccio;....anche la bicicletta riportò danni....."*.


Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha rivisto il precedente orientamento meno favorevole al danneggiato, e che questo giudice condivide e intende applicare al caso in esame, *“la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danno cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito”*. Il caso fortuito, poi, secondo il detto orientamento, è un elemento esterno alla cosa recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.” *La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni volta che sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A.. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune...”*

Gli attori, in proprio e nella qualità, hanno provato l'esistenza dei danni lamentati e il nesso di causalità con la presenza della buca sul manto stradale, va valutata, quindi, l'applicabilità al caso dell'art. 2051 c.c. a termini del quale



ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, tranne che non provi il caso fortuito.

Orbene, è costante l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. nel senso che esso si applica non solo quando i danni sono derivati dal modo di essere della cosa, per sé idonea a produrli, ma anche quando in essa s'ingenera il fattore che li determina. E' quindi pacifica la responsabilità verso i terzi danneggiati del proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore o comunque di colui che ha una relazione materiale con la cosa produttrice del danno e che ha effettivi poteri di vigilanza e doveri di manutenzione.



Nel caso in esame gli attori per ottenere il risarcimento dei danni dovevano dimostrare, come in effetti ha dimostrato: a) che il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o che in essa è sorto un agente dannoso che lo abbia determinato; b) che il convenuto in giudizio ha un effettivo potere fisico sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo da impedire che essa produca danni a terzi. In presenza di entrambi questi elementi, l'art. 2051 c.c. pone a carico del "custode" una presunzione iuris tantum di colpa che può essere vinta soltanto, come detto, dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito. L'onere della prova liberatoria grava, quindi, sul "custode".

L'evento dannoso si è verificato all'interno del perimetro urbano del Comune di Giugliano e lo stesso non ha fornito la prova del fortuito per esonerarsi dalla responsabilità.

La controversia, quindi può essere decisa alla stregua del dispositivo dell'art. 2051 c.c.



Non può essere accolta la parte della domanda relativa al risarcimento per danni a cose. Agli atti, infatti, non vi è alcun documento o preventivo o fattura che dimostri l'esistenza di danni al velocipede. Mancano anche riproduzioni fotografiche della bicicletta dai quali ricavare il tipo, la marca ed altre informazioni essenziali al fine di quantificare il danno. Il teste escusso ha affermato che il velocipede riportava danni ma ha omesso di descriverli.

La domanda in tale parte non può trovare accoglimento.

Le lesioni riportate dal piccolo Raffaele sono state provate attraverso i certificati medici prodotti e le dichiarazioni del teste escusso.

Accertato il diritto del minore al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeatur, questo giudicante condivide e fa proprie considerandole parte integrante della sentenza le conclusioni cui è giunto il C.T.U. Dott.

Pasquale Esposito, in quanto immuni da vizi logici e da errori di fatto.

Il C.T.U. ha evidenziato Cecere Raffaele, ebbe a riportare "...*frattura scomposta polso Sx....*"; che tali lesioni hanno causato postumi permanenti nella misura del 4%; una I.T.T di gg. 30; I.T.P. di gg. 20 al valore medio del 50%; una I.T.P. di gg. 30 valore del 25%.

Il danno non patrimoniale subito a causa dell'insidia stradale va liquidato sulla scorta delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e non sulla scorta dei criteri risarcitori di cui all'art. 139 cod. ass. previsti per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali.

Le tabelle del foro lombardo hanno il pregio di permettere un'immediata determinazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di

accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva per una data lesione.

I danni possono, quindi, liquidarsi nella seguente misura:

età del periziato al momento del sinistro: anni 14;

I.T.T. di gg. 30: euro 2.970,00;

I.T.P. di gg. 20 al valore medio del 50%: euro 990,00;

I.T.P. di gg. 30 al valore medio del 25%: euro 742,50;

danno biologico permanente: 4% (punti d'invalidità): euro 6.655,00;

spese mediche documentate: euro 69,00.

Complessivamente euro 11.426,50, importo determinato all'attualità.

Gli attori tuttavia hanno limitato la domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, rinunciando al supero.

Agli attori, nella qualità, va quindi liquidata la somma pari ad euro 5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

L'accoglimento parziale della domanda giustifica la riduzione dell'importo delle competenze in ragione del 20% che vanno liquidate come da dispositivo, mentre le spese occorse per la c.t.u. vanno poste a totale carico del Comune di Giugliano in Campania essendo relative alla parte della domanda accolta.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione da Cecere Bruno e Prettico Maria, in proprio e nella qualità, nei confronti del Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., contrariis reiectis, così provvede:

Accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e riconoscendo la responsabilità del Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, lo condanna, al pagamento, a titolo di risarcimento danni alla persona del minore, in favore di Cecere Bruno e Prettico Maria, nella qualità, della somma pari ad euro 5.000,00, oltre gli interessi al tasso legale calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Rigetta ogni altra richiesta.


Condanna il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore degli istanti, nella qualità, che liquida in euro 1.788,80 per competenze professionali, (2.236,00 (*importo massimo scaglione 1.100 – 5.200*) – 20% = 1.788,80); euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge, con distrazione all'Avv. Domenico Bottoni, dichiaratosi anticipatario.

Pone definitivamente a carico del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., le spese occorse per la c.t.u. come liquidata in atti.

Così deciso in Marano di Napoli il 24.06.2021.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
30 GIU 2021
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Monica Genovese
Valente Marano





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE


MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 – Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
E' copia conforme all'originale n. 4605/21 che si rilascia in forma
Esecutiva a richiesta di: AW. DOMENICO BORTONI
Marano di Napoli li 05/09/2021.*



Copia conforme all'esecutiva

IL CANCELLIERE


Mario SMITH

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA

Il sottoscritto avv. Domenico Bottoni, con studio in Giugliano alla via B. Riccio n.5, quale Procuratore del sig. CECERE RAFFAELE, nato a Giugliano in Campania (NA) in data 26/02/2003 ed ivi res.te, C.F.: CCRRFL03B26E054S, ai sensi della Legge vigente, attesta che la suesesa copia della Sentenza n. 4605/2021 del Giudice di Pace di Marano, emessa nel Giudizio recante R. G. 8384/2018 tra Cecere Raffaele contro Comune di Giugliano in Campania (NA), è conforme alla copia cartacea in mio possesso.

Giugliano, lì 06/07/2021.

In Fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, likely representing the name Domenico Bottoni.